

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113)

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

1. (2).

(2) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212

2. (3).

(3) Modifica il primo comma dell'art. 2, L. 4 aprile 1956, n. 212

3. (4).

(4) Sostituisce gli artt. 3, 4 e 5, L. 4 aprile 1956, n. 212

4. (5).

(5) Sostituisce l'art. 6, L. 4 aprile 1956, n. 212.

5. (6).

(6) Sostituisce l'art. 7, L. 4 aprile 1956, n. 212.

6. (7).

(7) Sostituisce l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212.

7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

8. (9).

(9) Sostituisce l'art. 9, L. 4 aprile 1956, n. 212.

9. Al n. 10) dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: «e successive modificazioni».

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

TITOLO II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

10. A modifiche degli artt. 28, secondo comma e 32, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 1, secondo comma, della L. 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.

11. (12).

(12) Sostituisce il n. 4) dell'ottavo comma dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

12. (13).

(13) Sostituisce la lett. b) dell'art. 30, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

13. (14).

(14) Sostituisce la lett. b) dell'art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

14. (15).

(15) Sostituisce il comma terzo dell'art. 14, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

15. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.